SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.

CAPO I Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto)

- 1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali:
 - a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, nonché mediante il sostegno alla ricerca;
 - b) promozione delle relazioni e degli scambi tra la comunità metropolitana e gli altri enti territoriali italiani e stranieri, curando in particolare le relazioni istituzionali e i rapporti con le altre città metropolitane dell'Unione europea.
- 3. Le province, fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, sono enti territoriali di secondo livello disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge
- 4. Le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di specifiche funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito Tuel. I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ovvero a 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia, a norma dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono tenuti a costituire Unioni per l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 della predetta disposizione e salvo il ricorso ad apposite convenzioni. Tali convenzioni cessano obbligatoriamente decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla medesima data i Comuni non possono più ricorrere al predetto strumento per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da attuare quindi esclusivamente, a decorrere dalla predetta data, mediante l'Unione di cui al secondo periodo.
- 5. I Comuni possono costituire altresì Unioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per le funzioni ivi previste. A tale riguardo:
 - a) l'ambito di applicazione della predetta disposizione è esteso a tutti i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

- b) l'Unione di cui al presente comma deve esercitare anche le funzioni assegnate ai comuni che ne fanno parte dagli altri enti territoriali di cui all'articolo 114 della Costituzione.
- 6. Nel caso di cui al comma 4, primo periodo, le Unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del TUEL. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 4 e al comma 5 le Unioni sono rispettivamente disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo, 16, commi da 1 a 16, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. Le Unioni istituite alla data di entrata in vigore della presente legge o costituite successivamente svolgono anche le funzioni delle Comunità montane di cui all'articolo 27 del TUEL e assumono le funzioni delle Comunità isolane laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29 del TUEL.
- 7. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono anche principi fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

CAPO II Istituzione e disciplina delle città metropolitane

ART. 2

(Città metropolitane)

- 1. L'ordinamento delle Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV.
- 2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
- 3. Sono organi della Città metropolitana:
 - a) il Sindaco metropolitano;
 - b) il Consiglio metropolitano;
 - c) la Conferenza metropolitana.
 - 4. Il Sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Il Consiglio è l'organo di indirizzo dell' ente ; adotta lo statuto ; approva regolamenti, piani, programmi; adotta i bilanci ; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. La Conferenza metropolitana approva lo statuto e le sue modificazioni, approva i bilanci ed ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.
- 5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.

Lo Statuto e le sue modifiche e integrazioni sono adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano e successivamente approvati dalla Conferenza metropolitana a maggioranza assoluta con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 3.

- 6. Oltre alle materie di cui al comma 5 lo Statuto:
 - a) regola le modalità e le forme di indirizzo e coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
 - b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel territorio o alle loro unioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, l'esercizio di proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
 - c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro unioni possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
 - d) può prevedere la costituzione di articolazioni interne alla città metropolitana per specifiche funzioni, con propri organismi di coordinamento;
 - e) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

ART. 3

(Istituzione delle città metropolitane in prima applicazione)

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alle lettere f) e g), nonché in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) il sindaco del Comune capoluogo della Provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
 - b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana con più di 15.000 abitanti, escluso il comune capoluogo, dai Presidenti delle unioni di comuni della provincia con popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città metropolitana, anche dai Presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, nonché di comuni in convenzione ovvero appartenenti ad altre forme associative che abbiano avviato, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per costituire un'unione. Qualora il numero di consiglieri risultante dall'applicazione del primo periodo sia superiore a venti unità il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo. Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto il presidente della provincia omonima, nonché il presidente della regione, ovvero un suo delegato;
 - c) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana;

- d) gli organi di cui alle lettere a), b) e c) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto:
- e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della Provincia ai sensi della lettera f), provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla Provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla Provincia ai sensi delle lettere f) e g) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:
- f) salvo quanto previsto alla lettera g), le città metropolitane subentrano alle Province omonime alla data del 1 luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni legislative e statutarie sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;
- g) ove entro il 28 febbraio 2014 almeno un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti chieda, con atto deliberativo del rispettivo consiglio comunale adottato a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui alla lettera f). subentra alla provincia omonima ai sensi e per gli effetti della citata lettera f), esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente Provincia. La Provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente Provincia. La Provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si fa luogo alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate in tale caso le modalità per il riparto tra la provincia e la città metropolitana del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Presidente provinciale in carica, in conformità ai predetti criteri, emanata previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati,

sono quindi ripartite tra la provincia e la città metropolitane il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il 31 marzo 2014 la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede con proprio atto il prefetto. In applicazione di quanto previsto dalla presente lettera è in ogni caso esclusa l'istituzione di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alle Sezioni regionali della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n.228 del 2012

ART. 4

(Il Sindaco e il Consiglio metropolitano)

- 1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo e il Consiglio metropolitano è costituito dal Sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle Unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana. nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai Presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo.
- 2. Lo statuto può in alternativa prevedere che il Sindaco metropolitano sia di diritto il Sindaco del comune capoluogo e il Consiglio metropolitano sia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana. L'eventuale adozione da parte dello Statuto dell'elezione a suffragio universale del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano potrà avvenire previa entrata in vigore di un'apposita legge elettorale e comunque non prima dello scadere di un triennio dalla costituzione delle città metropolitane.
 - b) l'elezione diretta a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano. Tale elezione non può comunque avvenire prima del 2017, successivamente all'approvazione della relativa legge sul sistema elettorale. E' inoltre condizione necessaria affinché si possa far luogo a elezione a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano che entro il termine predetto il comune capoluogo abbia proposto, con deliberazione del consiglio comunale adottata secondo la procedura dell'articolo 6, comma 4, del Tuel, un'articolazione del territorio del comune medesimo in più comuni. La proposta del consiglio comunale deve essere stata sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. La regione deve aver provveduto con propria legge alla istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 132 della Costituzione.
- 3. Nel caso di cui al comma 2 il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da non più di:
 - a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3000.000 di abitanti:
 - b) 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3000.000 di abitanti;
 - c) 14 consiglieri nelle altre città metropolitane.

4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente la conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani i quali, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni, sono sostituiti da chi subentra nella carica di sindaco nel loro comune. Il Presidente dell'unione che cessa dalla carica è anch'esso sostituito da chi subentra nella medesima carica

ART. 5

(Elezioni del Consiglio metropolitano)

- 1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:
 - a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune per effetto dell'articolo 37, comma 1 del Tuel, si attribuisce in una prima fase il valore 1 al voto del sindaco e del consigliere comunale del comune con meno di 3000 abitanti e quindi rispettivamente 0,75 a quello del sindaco e consigliere di comune con più di 3000 abitanti; 0,60 con più 10.000 abitanti; 0,40 con più di 30.000 abitanti; 0,30 con più di 100.000 abitanti; 0,26 con più di 250.000 abitanti; 0,24 con più di 500.000 abitanti; 0,2 con più di un milione di abitanti;
 - b) i valori di cui al comma a) per ogni sindaco e consigliere sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che si rappresenta e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale
 - c) La popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.
- 2. L'elezione dei consiglieri metropolitani e' effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo.
- 3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.
- 4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.
- 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.
- 6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad

- un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
- 7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
- 8. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

ART. 6

(Determinazione dei collegi e modalità attuative)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono determinati, nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.

ART. 7

(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati)

- 1. Il Sindaco metropolitano può nominare un Vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendone le eventuali funzioni delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora la carica di Sindaco metropolitano venga meno per cessato incarico da Sindaco del proprio comune da parte di chi la ricopra, il Vicesindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.
- 2. Il Sindaco metropolitano può altresì avvalersi di consiglieri metropolitani ai quali assegnare deleghe secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

ART. 8

(Conferenza metropolitana)

- 1. La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
- 2. La Conferenza metropolitana delibera sullo Statuto e su ogni questione sottoposta ad essa dal Sindaco metropolitano o da un numero non inferiore a un terzo dei suoi componenti.
- 3. Le delibere della Conferenza metropolitana, salvo diversa specifica previsione statutaria, sono adottate con voto ponderato così determinato: il voto del sindaco con popolazione minore rispetto agli altri comuni ha valore 1; il voto degli altri sindaci è determinato dal risultato della divisione tra il numero della popolazione del comune che si rappresenta e il numero della popolazione del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale

NB da coordinare con articolo 2, comma 4

ART. 9

(Le funzioni della Città metropolitana)

- 1. Alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni delle province, nonché, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera p), a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) adozione annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle Unioni dei comuni ricompresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni;
 - b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area;
 - c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
 - e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
 - f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, assicurando anche la massima accessibilità dei cittadini alle reti telematiche, alle informazioni in rete e ai servizi digitali;
 - g) coordinamento dei servizi di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese;
 - h) istituzione di servizi centrali di informazione e comunicazione istituzionale per i cittadini e a supporto delle imprese, coordinando anche i servizi comunali:
 - i) organizzazione, funzionamento e gestione degli sportelli unici per le imprese e le attività produttive in ambito metropolitano, anche incentivando la gestione associata tra i comuni dell'area.
- l) attività di supporto e di sostegno alle attività di ricerea e di innovazione, nonché promozione di condizioni favorevoli al raggiungimento di livelli di eccellenza da parte delle Università e degli Istituti di ricerea, pubblici e privati, operanti in ambito metropolitano;
- m) sostegno alle attività economiche dell'area, con particolare riferimento alle attività nel settore turistico e alberghiero nonché a quelle legate alla cultura e alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

2. Restano comunque ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117 comma terzo e quarto della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

ART. 10

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della Città metropolitana)

- 1. Spettano alla Città metropolitana:
 - a) il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali all'atto del subentro alla provincia. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, la Città metropolitana ritrasferisce alla provincia secondo quanto disposto dalla delibera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.
 - b) Le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 - 2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative

CAPO III

Le Province

ART. 11

(Disposizioni generali)

- 1. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa le Province, con esclusione di quelle omonime alle città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni di cui all'articolo 15
- 2. Fino al riordino costituzionale del Titolo V della parte II della Costituzione non possono essere istituite nuove Province.
- 3. Restano comunque ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, comma terzo e quarto della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
- 4. Le norme di cui al presente Capo non si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 12

(Organi delle Province)

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

- a) Il Presidente della Provincia;
- b) Il Consiglio provinciale;
- c) l'Assemblea dei sindaci.
- 2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l' Assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; adotta i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. L' Assemblea dei Sindaci approva lo statuto e le sue modificazioni, approva i bilanci ed ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.
- 3. L'elezione del Presidente della Provincia avviene su convocazione del sindaco del comune capoluogo, che deve essere inviata almeno 45 giorni prima della data dell'elezione medesima.
- 4. Per l'elezione del Presidente della Provincia si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) sono elettori del Presidente i sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia, in carica alla data dell'elezione e riuniti nell'Assemblea, nonché i commissari ordinari e straordinari nominati ai sensi degli articoli 141 e 143 del Tuel;
 - b) si procede con un sistema di voto ponderato; a tal fine è assegnato il valore 1 al voto del sindaco del comune della provincia con popolazione minore e sono quindi assegnati valori maggiori ai voti degli altri sindaci proporzionalmente alla differente numerosità della popolazione del loro comune. La popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
 - c) l'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci in carica nei comuni della provincia alla data dell'elezione;
 - d) l'elezione del Presidente della Provincia avviene nell'ambito dell'Assemblea dei sindaci mediante deposito presso il seggio elettorale da parte degli elettori di una scheda nella quale sono indicati: nome e cognome dell'elettore; comune di appartenenza; nome e cognome dei candidati Presidenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia riportato più voti secondo il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 3. A parità di voto è eletto il più anziano.
- 4. Il Consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti e dai Presidenti delle unioni di comuni della provincia con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai Presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Lo statuto può in alternativa prevedere che il Consiglio provinciale sia eletto dall'Assemblea dei sindaci in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) Il Consiglio provinciale in tal caso è composto da sedici componenti nelle province superiori a 700.000 abitanti, dodici componenti nelle province con

- popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
- b) L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti l'Assemblea dei sindaci
- c) Non sono previste presentazioni di candidature
- d) Nell'assemblea appositamente convocata ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti l'assemblea proposti per il consiglio. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 3. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino a concorrenza del numero di consiglieri eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano
- 5. Con legge regionale può essere prevista l'integrazione del Consiglio con i Presidenti delle comunità montane costituite in prevalenza da comuni non appartenenti alle Unioni di cui al comma 1 e dai presidenti dei comitati dei sindaci dei distretti socio sanitari, nonché da altri componenti scelti al fine di rappresentare aree territoriali non sufficientemente rappresentate ai sensi del presente comma e del comma 1, eletti dall'assemblea dei sindaci di cui al comma 6.
- 6. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia

ART. 13

(Costituzione degli organi in prima applicazione della presente legge)

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle Province di cui all'articolo 11, comma 1, il Presidente della Provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'Assemblea dei Sindaci per l'elezione del Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, che si svolge entro venti giorni dalla proclamazione dei sindaci eletti a seguito delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
- 2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del Tuel, fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottarle, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati

(Disposizioni sugli incarichi)

- 1. Gli incarichi di Presidente della Provincia, di consigliere provinciale, di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono a titolo gratuito.
- 2. Il Presidente della Provincia il quale, durante il suo mandato, cessa dalla carica di sindaco, decade e si procede ad una nuova elezione ai sensi dell'articolo 12. I consiglieri i quali, durante il loro mandato cessano dalla carica di sindaco, nonché dalle cariche di cui all'articolo 12, comma 5, nei casi previsti dalla medesima disposizione, sono sostituiti da chi subentra nelle predette cariche ovvero sono eletti i sostituti con elezioni integrative nel caso dei componenti aggiuntivi di cui all'articolo 12, comma 5.

ART. 15

(Funzioni delle Province)

- 1. Le Province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica.
- 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione sono trasferite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni tutte le altre funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge. e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
- 3. Con legge regionale sono trasferite a comuni e ad Unioni di comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva l'assunzione diretta da parte della regione per esigenze di sussidiarietà di alcune di esse; costituisce principio fondamentale della predetta legislazione il trasferimento ai comuni e alle Unioni dei comuni di tutte le risorse finanziarie, strumentali di personale e patrimoniali afferenti alle funzioni loro assegnate.
- 4. Le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa con la Conferenza Stato Città. Il medesimo decreto determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla Provincia ai comuni o alle Unioni di comuni interessati, fermo restando che, fino alla riforma della finanza locale, le entrate tributarie continuano ad essere riscosse dalla provincia. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali

- maggiormente rappresentative, nonché è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.
- 5. Con delibera del Consiglio provinciale insediato ai sensi dell'articolo 13, su proposta del Presidente della Provincia di cui al medesimo articolo, sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
- 6. Regioni e Comuni possono delegare alle Province riordinate ai sensi della presente legge, compiti di gestione in determinati ambiti di attività specifiche attività, con idonea motivazione ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, previa intesa con la medesima che preveda l'assegnazione temporanea di personale e l'assegnazione di idonee risorse finanziarie e strumentali.
- 7. Le Province, entro 60 giorni dalla data della delibera di cui al comma 5, rideterminano in riduzione la pianta organica del personale, nonché modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi, con adeguamenti successivi a seguito delle leggi regionali di cui al comma 3, secondo periodo. In ogni caso resta confermato per le province il divieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i ruoli del personale assegnato al supporto diretto ai componenti degli organi provinciali sono posti ad esaurimento.

CAPO IV La Città metropolitana di Roma capitale

ART. 16

(La città metropolitana di Roma Capitale)

- 1. In considerazione della specialità di Roma capitale di cui all'articolo 114 della Costituzione e a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, a far data dal 1° gennaio 2014 il Comune di Roma capitale assume anche la natura giuridica e le funzioni di città metropolitana, con la qualifica di Città metropolitana di Roma capitale.
- 2. Si applicano anche alla città metropolitana di Roma capitale le norme previste dall'articolo 3 della presente legge, salvo che, fino all'eventuale adesione di altri Comuni alla città metropolitana di Roma, il sindaco di Roma assume le funzioni di sindaco metropolitano e l'Assemblea capitolina assume le funzioni sia del consiglio che della conferenza metropolitana.
- 3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma possono, su proposta del Consiglio di Roma capitale e sempre che siano confinanti, direttamente e indirettamente col territorio del comune di Roma capitale, deliberare, con atto del proprio consiglio adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla Città metropolitana di Roma capitale. La delibera è sottoposta entro il 31 marzo a referendum popolare e se approvata dalla maggioranza dei votanti sono disposte, con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la loro natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della Città metropolitana di Roma capitale.
- 4. Fino alle consultazione elettorale amministrativa successiva alla entrata in vigore della presente legge resta in carica nella provincia di Roma il Commissario governativo.

Successivamente alla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti nella tornata elettorale precedentemente citata, la Città metropolitana subentra alla provincia di Roma limitatamente al territorio di Roma Capitale e dei comuni che, ai sensi del precedente comma 3, siano stati con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, assegnati all'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale.

- 5. La provincia di Roma resta in funzione limitatamente al territorio residuo rispetto a quello della Città metropolitana di Roma capitale. Si applicano alla provincia di Roma le disposizioni di cui al capo III della presente legge, in quanto compatibili
- 6. Successivamente al 28 febbraio 2014, constatato il numero di comuni che ha chiesto e deliberato di aderire alla città metropolitana, anche nelle more del perfezionamento del procedimento, la Città metropolitana di Roma capitale e la Provincia di Roma procedono a determinare di intesa il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia che devono essere assegnate alla Città metropolitana di Roma capitale, anche tenendo conto delle diverse funzioni proprie dei due enti. In caso di mancata intesa si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), quarto e quinto periodo.

ART. 17

(Disciplina della città metropolitana di Roma capitale)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, che si applica in via permanente, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge in quanto compatibili.

CAPO V Organi e funzionamento delle Unioni di comuni. Le fusioni di comuni

ART. 18

(Organi dell'Unione)

- 1. Sono organi dell' Unione di comuni, nelle forme previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1:
 - a) Il Presidente dell'Unione;
 - b) Il Comitato dei sindaci dell'Unione;
 - c) Il Consiglio dell'Unione.
- 2. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di sindaco. Nel caso che dopo tre scrutini nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra di due più votati.

- 3. Il Comitato dei Sindaci dell'Unione è composto da tutti i sindaci dell'Unione. Se l'organo supera le trenta unità lo statuto può prevedere un comitato esecutivo ristretto e l'articolazione in sottocomitati.
- 4. Il Consiglio dell'Unione è composto da tutti i sindaci dei comuni dell'Unione e di due consiglieri per comune, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che esprimono un unico voto con peso ponderato ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
- 5. Il Presidente dell'Unione può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del comitato e assegnare deleghe ai componenti il Comitato medesimo. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'ente, convoca e presiede il Comitato dei sindaci e il consiglio dell'Unione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Il Comitato dei Sindaci coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, approva lo statuto e i regolamenti, i piani, i programmi e i bilanci, nonché ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

ART. 19

(Statuto dell'Unione)

- 1. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e di quelle di cui al comma 6 dell'articolo 1, come modificati dalla legge medesima, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
- 2. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.
- 3. Lo Statuto può altresì prevedere anche l'esistenza di una Giunta dell'Unione, disciplinandone le modalità di formazione e le competenze ad essa assegnate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 18, comma 5, per la parte relativa alle deleghe ai consiglieri.
- 4. Lo Statuto dell'Unione è approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 20

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche nell'Unione sono a titolo gratuito.

ART. 21

(Fusioni di comuni)

 Nel caso della fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del Tuel, il comune risultante dalla fusione adotta uno Statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni fusi.

ART. 22

(Incentivi per le Unioni e le fusioni di comuni)

- 1. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte ad incentivare le Unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
- 2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, fermo restando l'obiettivo della loro armonizzazione entro l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
- 3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, ai progetti presentati da Unioni di Comuni.

CAPO VI

ART. 23

(Norme finali)

- 1. All'articolo 32 del Tuel i commi 3 e 4 sono soppressi.
- 2. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « e provinciali » sono soppresse.
- 3. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 5, secondo periodo; 6; 7, primo, secondo e terzo periodo; 8, primo periodo; 9; 10; 11 sono soppressi;
 - b) al comma 8 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al presidente spettano altresì le competenze di cui all'articolo 48 del Tuel ".
- 4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, il comma 115 è soppresso.
- 5. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
- 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi di cui al Capo V della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

- 7. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino ad una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni ad esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano. Nel caso di subentro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) la città metropolitana e la provincia sono responsabili in solido del rispetto dei predetti obiettivi.
- 8. In relazione alle diposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane nulla è innovato con riferimento all'organizzazione periferica delle amministrazioni centrali dello Stato.
- 9.Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione

1) Il presente disegno di legge persegue tre obiettivi di grande rilievo ordinamentale nella fase attuale del sistema istituzionale italiano.

Questi obiettivi sono nell'ordine: istituire finalmente le città metropolitane, già previste nel nostro ordinamento fin dalla legge n. 142 del 1990, successivamente recepite nel d.lgs.267/2000 (Tuel) e infine costituzionalizzate all'art. 114 e 117 comma secondo lettera p), del Titolo V come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; predisporre una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta, al fine di consentire una immediata revisione delle norme legislative che attualmente disciplinano questi enti e che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, sono tuttora disciplinate sostanzialmente dalle norme contenute nel TUEL, e dunque sulla base di un modello che il Presidente Letta ha dichiarato di dover superare nel suo discorso programmatico alle Camere e che lo stesso governo, presentando il disegno di legge costituzionale finalizzato alla "abolizione delle province" ha concretamente dimostrato di ritenere superato; definire una nuova disciplina organica delle Unioni di comuni, con la duplice finalità di pervenire finalmente a una coerente e strutturata normativa su un istituto, quello delle Unioni, che nel corso di numerosi interventi legislativi di questi anni ha subito continuamente mutazioni, fino ad connotare con la medesima qualifica di unioni fenomeni e modalità organizzative tra loro molto diverse.

2) Lo scopo di fondo di questo sforzo di riorganizzazione e chiarificazione è essenzialmente quello di fare delle Unioni strumenti a disposizione dei comuni affinché questi possano esercitare, anche al di là delle loro dimensioni e dei vincoli che queste comportano, le loro funzioni in un modo più efficiente e più corrispondente alle esigenze dei cittadini. Coerente con questa finalità di fondo è anche la rivisitazione dell'istituto delle fusioni di comuni, finalizzato a facilitare l'accorpamento di più comuni in una prospettiva dichiaratamente orientata a pervenire a dimensioni più accettabili e coerenti del livello comunale.

Si tratta dunque di una legge che persegue risultati ambiziosi e che, pur nel suo apparente carattere contingente, specialmente per quanto riguarda la ristrutturazione delle provincie, ha però ambizioni rilevanti di carattere sistematico.

3) Tali ambizioni sono esplicitamente collegate anche all'emergere in questa legge di un filosofia istituzionale molto evidente, che in qualche modo la caratterizza nella sua totalità e ne costituisce un aspetto centrale e fondamentale.

Tutta la legge, sia nella parte relativa alle città metropolitane che in quella relativa alle province e alle Unioni di comuni, è dominata dalla volontà di ridurre la classe politica e i costi della politica, senza per questo ridurre la capacità delle istituzioni locali di dare risposte ai livelli territoriali adeguati e coerenti con le necessità dei problemi del Paese oggi e in una prospettiva futura.

A questo scopo tutta la legge è segnata dalla volontà di fare dei sindaci e dei Presidenti delle Unioni di comuni la classe politica di base del governo locale e quindi anche, in una misura non piccola, del nostro ordinamento democratico e costituzionale.

Una classe politica, quella costituita dai sindaci e dai Presidenti delle Unioni, sulla quale si fa poggiare non solo l'amministrazione comunale in senso proprio, ma anche l'intera organizzazione territoriale di area vasta, nel caso delle province; la istituzionalizzazione di un ente di governo metropolitano quale nuovo livello di governo destinato a dare finalmente al Paese uno strumento di governo delle aree metropolitane flessibile, dalle ampie e robuste competenze di coordinamento e di programmazione, in grado di esser motore di sviluppo per tutto il nostro sistema economico e produttivo, capace di inserire le aree più produttive della nostra realtà con le grandi reti delle città nel mondo e, soprattutto, dell'Unione Europea e dei suoi programmi di sviluppo.

4) Tutto questo fa dunque dei sindaci e della classe politica comunale molto di più del tessuto connettivo sul quale poggia la democrazia locale, fondamento e forza di ogni democrazia, come Tocqueville ci ha insegnato.

Nella prospettiva di questa legge, infatti, essa si configura come quella parte della classe politica e dirigente del Paese che, proprio per la sua capacità di essere espressione dal basso delle nostre comunità ma anche di guardare all'interesse di queste in una prospettiva più ampia, può diventare il tessuto forte sul quale rifondare la fiducia dei cittadini nella politica e nel suo ruolo insostituibile di guida.

E' proprio in questa prospettiva, del resto, che si capisce bene perché la legge che qui si presenta dà tanto spazio alle Unioni dei comuni e al ruolo dei loro Presidenti. Non si mira, infatti, soltanto a garantire una forma associativa dei comuni per l'esercizio delle loro funzioni. Si vuole che dai sindaci stessi dei comuni associati sia indicato chi, presiedendo l'Unione, li rappresenta tutti e ne può esprimere le visioni a un livello territoriale di maggiori dimensioni e importanza.

Di qui il motivo per cui i Presidenti delle Unioni sono, sia per gli organi delle città metropolitane che per quelli delle province quali nuovi enti di area vasta, sempre parificati ai sindaci.

Allo stesso tempo tuttavia il progetto di legge si fa carico anche di assicurare in entrambi gli enti di area vasta un "luogo" e quindi un organo nel quale sono presenti direttamente tutti i sindaci di tutti i comuni ricompresi nel territorio. Si tratta della Conferenza metropolitana, per le città metropolitane; dell'Assemblea dei sindaci per le nuove province quali enti di area vasta.

5) Dunque una legge di ampio respiro, che dichiaratamente si pone in asse con il programma del governo e che, sia con riguardo al recente disegno di legge costituzionale finalizzato ad abolire le province, sia con riguardo alla annunciata riforma costituzionale, ha l'ambizione di anticipare le linee portanti di un moderno sistema di governo locale. L'ambizione, affatto celata, di questo testo normativo è infatti di poter essere in qualche modo una guida e un'indicazione di marcia anche per il legislatore costituente

Insomma una legge che si presenta molto più come anticipatrice del futuro che non come regolatrice dell'esistente.

Una legge che ha anche l'ambizione di anticipare e stimolare quella evoluzione del Paese che potrà trovare compimento più coerente con la annunciata riforma costituzionale, peraltro risolvendo anche problemi contingenti e puntuali.

6) Non meno importante è però anche l'altro aspetto di questa legge: <u>la volontà di dare risposte importanti alle esigenze del presente</u>.

Fra queste esigenze quella oggi, nell'immediato, di maggiore importanza è certamente la riforma delle province così come delineata nella normativa che qui si presenta.

Va infatti detto con chiarezza che l'effetto immediato della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 è quello di determinare una situazione nella quale, in assenza di provvedimenti normativi adeguati, tutto il nostro sistema di autonomie locali sarebbe costretto a fare un clamoroso passo indietro rispetto alle ambizioni di questi anni.

Senza interventi legislativi immediati, infatti, alle prossime consultazioni amministrative del 2014 si dovrebbe procedere al rinnovo degli organi delle province secondo le modalità e le previsioni del TUEL, ripristinando così, proprio nel momento in cui le si vogliono cambiare profondamente, le province quali le conosciamo e le abbiamo conosciute nei decenni passati.

Unico modo per evitare che il sistema nel suo complesso faccia un clamoroso salto all'indietro è dunque quello di procedere tempestivamente a una ridefinizione delle province che, pur mantenendo questi enti in ossequio alla sentenza n. 220 del 2013, proceda però a utilizzare fino in fondo lo strumento della legge ordinaria, che la Corte esplicitamente consente, per anticipare per quanto possibile il disegno di dar vita a enti di area vasta, i cuoi organi siano espressione diretta dei sindaci, dotato di poche ma essenziali funzioni di coordinamento e di indirizzo. In una parola, sostanzialmente il disegno già oggi sotteso al progetto di legge costituzionale di abolizione delle province, se solo si legge con attenzione la relazione che lo accompagna.

Le nuove province quali enti di area vasta qui delineate sono infatti enti governati dai sindaci e dai Presidenti delle Unioni e che, pur dotate di un numero di funzioni ancora più esiguo e senza poteri gestionali di quanto l'art. 17 del d.l.n.95 del 2012 prevedesse, sono destinate a svolgere una funzione di coordinamento e di indirizzo essenziale. Esse costituiranno infatti il raccordo naturale fra i comuni del territorio (e qui, lo si ricordi, sono i territori estranei al fenomeno delle aree metropolitane) e la regione e lo Stato, da un lato; tra la prospettiva propria del singolo comune e quella di un territorio organizzato, dall'altro.

Peraltro il testo qui illustrato prevede anche che lo Statuto possa scegliere oltre al modello del Consiglio provinciale composto tutto di membri di diritto, anche un modello alternativo, nel quale si prevede che il Consiglio possa essere eletto dall'Assemblea dei sindaci unitamente al Presidente dell'Unione.

Il sistema elettorale delineato in questo caso, basato sul voto ponderato e sulla possibilità che ogni sindaco esprima fino a tre preferenze, vuole dichiaratamente

indicare una certa depoliticizzazione dell'organo consiliare, evitando liste collegate a candidati Presidenti. Lo scopo è di sottolineare ulteriormente che le nuove Province hanno compiti di coordinamento finalizzati a massimizzare l'efficienza e la coerenza dell'attività dei comuni del territorio assai più che non a perseguire un proprio indirizzo politico e un proprio programma di governo.

7) Non meno importante, anzi certamente in una prospettiva di sviluppo del Paese di importanza ancora più strategica, è la parte del testo dedicata alle città metropolitane.

Qui non ci si limita a dare finalmente attuazione a un ente che, come si è già ricordato, è previsto nel nostro ordinamento da 23 anni senza aver ancora trovato attuazione e che lo stesso disegno di legge costituzionale di abolizione delle province qualifica come enti di governo delle aree metropolitane.

Il progetto di legge, infatti, disegna un modello di città metropolitana molto innovativo, caratterizzato da alcuni elementi portanti che giova indicare partitamente.

Innanzitutto il suo territorio coincide con quello della provincia attualmente esistente, alla quale si sostituisce.

In secondo luogo le sue funzioni sono tutte quelle della provincia attuale ma arricchite da poche essenziali nuove funzioni fondamentali in grado di assicurare all'ente quel salto di qualità verso il governo dell'area metropolitana, che è il suo scopo e la sua missione istituzionale.

In terzo luogo i suoi organi sono pensati in modo da garantire e assicurare non solo la coincidenza obbligatoria fra sindaco del comune capoluogo e sindaco metropolitano, ma anche il coinvolgimento necessario dei sindaci dei comuni superiori ai 15000 abitanti e, in una prima fase di tre anni, dei Presidenti di tutte le Unioni, poi successivamente limitati ai Presidenti di quelle con almeno 10.000 abitanti, mentre il raccordo coi sindaci come rappresentanti di tutti i singoli comuni e assicurato dalla Conferenza metropolitana.

8) Il "modello base" previsto dalla legge per il Consiglio metropolitano è, dunque, quello della partecipazione di diritto dei sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle Unioni, mentre è previsto che lo Statuto possa optare anche per un nodello di Consiglio elettivo di secondo grado con elettorato attivo e passivo riservato a sindaci e consiglieri comunali, fermo restando che il sindaco metropolitano è sempre il sindaco del comune capoluogo.

Solo successivamente al 2017, e sempre che sia stata emanata la necessaria legge elettorale statale, potrà essere possibile ricorrere a forme di elezione a suffragio universale.

Lo scopo di questa complessa costruzione è con tutta evidenza direttamente connesso col ruolo centrale che si vuole dare alle Città metropolitane.

Abbiamo aspettato tanto per istituirle e ora esse devono recuperare in fretta il troppo tempo perduto.

Abbiamo bisogno dunque di città metropolitane immediatamente operative, i cui organi siano composti dei sindaci dei comuni di maggior peso demografico e dei Presidenti delle Unioni, proprio perché nessuno meglio di essi può conoscere i problemi dell'area, fare sintesi, operare in una prospettiva capace di guardare al futuro più che al presente, e pensare in grande più che avere a cuore la peraltro legittima difesa delle comunità minori.

9) La missione essenziale delle città metropolitane è infatti quello di porsi in qualche modo alla testa della ripresa dello sviluppo e del rilancio del nostro sistema economico e produttivo.

Più della metà della popolazione italiana vive nelle città metropolitane, e più della metà del PIL annuale è prodotto in queste aree.

In queste aree sono collocati i nostri centri di ricerca di maggiore peso e prestigio, le Università più avanzate, le strutture finanziarie portanti del Paese.

In queste aree sono collocate le sedi delle imprese più rilevanti e delle multinazionali più prestigiose.

Queste aree costituiscono i nodi portanti del nostro sistema di servizi, della nostra rete dei trasporti sia via terra che via mare e cielo, delle nostre attività più innovative.

Dunque è da queste aree e dalle città che sono chiamate a rappresentarle che occorre ripartire con forza e determinazione.

Per questo abbiamo bisogno che i nuovi enti entrino rapidamente in funzione, e per questo il presente disegno di legge contiene delle innovazioni che, senza aver chiara questa prospettiva, potrebbero apparire incongrue.

10) Una prima importante innovazione è quella di dar vita alla città metropolitana attraverso un primo periodo di circa sei mesi nel quale i suoi organi, in qualche modo provvisori, hanno due compiti essenziali: predisporre il nuovo statuto e mettere a punto le attività necessarie ad assicurare un rapido e immediato subentro alle province nel cui territorio insistono non appena gli organi eletti di queste, o i commissari che le governano, verranno a scadenza per fine mandato.

E' evidente la ragione di questa scelta, inusuale nel sistema italiano ma in fondo già effettuata in forma analoga tra il 1970 e il 1972, quando per un biennio le regioni, già istituite e con gli organi già formati, poterono solo elaborare lo statuto e costituire gli uffici di base per il loro funzionamento.

Un secondo aspetto essenziale del modello qui proposto è il subentro della Città metropolitana alla provincia a una data fissa, quella del 1 luglio 2014, individuata in modo che a quella data certamente non solo sono scaduti tutti gli organi delle province interessate attualmente in carica, i cui poteri infatti sono per questo prorogati fino alla data indicata, ma soprattutto che tutti i nuovi sindaci eletti nel turno elettorale di maggio-giugno abbiano preso possesso delle loro cariche e dunque possano entrare a fare parte degli organi della Città metropolitana, al momento in cui questa subentra alle funzioni della provincia. Per questo del resto

sono prorogati fino a tale data i poteri dei Commissari in carica nelle Province commissariate al momento dell'entrata.

Anche qui la scelta è quella di accelerare al massimo i tempi, anticipando appunto la fase transitoria e individuando una data certa per il momento in cui le città metropolitane subentrano alle province assumendone totalmente le funzioni e acquisendone le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Infine il modello si caratterizza per lasciare alle città metropolitane una ampia discrezionalità statutaria per quanto riguarda le relazioni tra i loro organi, le modalità di organizzazione e di funzionamento, la disciplina delle procedure e dei rapporti con i comuni e gli altri enti territoriali.

Si tratta di una scelta voluta, nella convinzione che le città metropolitane per loro natura devono avere una alta flessibilità che incentivi la loro capacità di adattarsi al territorio e alle sue esigenze e di trovare sul campo le forme migliori di raccordo non solo con gli altri livelli di governo ma anche, e soprattutto, con i protagonisti del territorio.

11)Per le Unioni dei comuni, e specificamente per quanto attiene alla *ratio* della loro riorganizzazione, guidata sia dalla volontà di irrobustire l'associazionismo comunale sia di avere Unioni con Presidenti forti, rappresentativi di realtà organizzate e strutturate di significativo peso anche demografico, si è già detto più volte.

Qui resta ancora da dire che il disegno complessivo è tutto orientato comunque alla valorizzazione dei comuni.

Non solo tanto la città metropolitana quanto la nuova provincia hanno nei sindaci la loro classe politica acquisita, ma tutti e due i modelli, pur tra loro molto diversi come diverse sono le missioni, hanno in comune la valorizzazione dei comuni e delle comunità locali.

La ridotta estensione delle competenze delle nuove province, infine, assolutamente opportuna sul piano della funzionalità e della chiarezza del ruolo del nuovo ente, libera anche risorse importanti e implica il trasferimento di competenze significative e di spessore in capo ai comuni.

Il che accentua il ruolo di questi enti nei territorio esterni alle città metropolitane ma allo stesso tempo assicura ad essi risorse e competenze in grado di accrescerne sensibilmente l'operatività.

Merita peraltro sottolineare che nelle Unioni dei comuni a differenza di quanto avviene per le città metropolitane e le province l'organo che riunisce tutti i sindaci assume il nome di Comitato di sindaci e svolge essenzialmente le funzioni di supporto e di collaborazione col Presidente dell'Unione, mentre il Consiglio mantiene le funzioni di indirizzo politico e di adozione dello Statuto, dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Nelle Unioni infatti è il Consiglio e non il Comitato dei sindaci l'organo maggiormente rappresentativo e dunque titolare di tutte le funzioni di indirizzo, mentre il Comitato dei sindaci è organo più "concentrato" e come tale più adatto a svolgere appunto funzioni di supporto al Presidente.

Per questo infine è tra i membri del Comitato che il Presidente può individuare il suo vicario ed è ai membri i questo Comitato che il Presidente può assegnare deleghe.

Pare dunque che il testo che qui si presenta meriti non solo un esame attento, quale quello che una normativa così complessa e ambiziosa richiede, ma anche un accoglimento favorevole nella consapevolezza, che si spera condivisa dal Parlamento, che si tratta di un testo tutto orientato al futuro, la cui rapida approvazione non solo eviterà il temuto salto all'indietro che altrimenti si verificherebbe per le province, ma metterà anche in condizione il sistema locale, anche prima della riforma costituzionale annunciata, di assumersi nuovi compiti e funzioni nel rilancio così necessario del sistema economico e produttivo del Paese.

- 11) A questo fine si anticipa qui anche la volontà del Governo, e segnatamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di accompagnare questo testo non solo nella necessaria fase di esame parlamentare ma anche in quella, delicatissima, della sua prima attuazione, predisponendo allo scopo apposite strutture di supporto per gli amministratori locali che saranno chiamati ad assumere su di loro il compito essenziale di dare braccia e gambe a questo disegno.
- 12) Infine, va fin da ora detto con chiarezza che tutto il disegno qui presentato ha come necessario corollario anche la riduzione di tutti gli innumerevoli livelli intermedi di gestione di funzioni statali, regionali e spesso anche comunali che caratterizzano la realtà italiana.

Allo stesso tempo esso rende indispensabile una nuova e finalmente moderna disciplina dei servizi pubblici locali e delle società a partecipazione pubblica locale.

E' intenzione del governo operare tempestivamente anche in questi ambiti non appena il disegno portante della riforma del sistema locale, contenuto nel testo che oggi si presenta, potrà, con l'approvazione e il supporto del Parlamento e il consenso auspicato delle Associazioni degli enti locali, entrare a far parte concretamente e operativamente del nostro ordinamento.

- 12) Da ultimo, ma certamente non ultimo per importanza, un cenno alla disciplina derogatoria qui prevista per Roma capitale.
- Si è scelto di dedicare un apposito Capo, il IV, alla normativa relativa alla città metropolitana di Roma capitale proprio in ragione della assoluta specificità di questo ente e delle disciplina che, anche sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 114 ultimo comma, della Costituzione lo riguarda.

La scelta qui compiuta è per Roma opposta a quella delle altre città metropolitane. Muove infatti dal far coincidere necessariamente la città metropolitana col territorio del Comune di Roma capitale, prevedendo un originale meccanismo di possibile allargamento del territorio, e quindi della Città, a comuni contermini che aderiscano con

atti deliberativi conformi alla proposta della Città metropolitana di entrare a far parte della città stessa.

Per la provincia di Roma, che resta per la rimanente parte del territorio, valgono poi, in quanto applicabili, le norme previste nel Capo III per le altre province del territorio nazionale.

Le ragioni di questa scelta risiedono appunto nella specificità di questo ente e nelle caratteristiche del tutto peculiari che attengono alla dimensione di Roma capitale e al suo tradizionale e complesso rapporto con i territori confinanti, pressoché tutti non caratterizzati specificamente da una realtà di integrazione con Roma.

In relazione all'articolato si svolgono le seguenti considerazioni:

- l'articolo 1 contiene disposizioni e definizioni generali, introducendo le finalità generali delle città metropolitane e l'attività principale della provincia come ente territoriale di secondo livello. Si opera altresì una ricognizione dei tre tipi di Unione dei Comuni attualmente in vigore (vi è l'unione che i Comuni possono in generale costituire per specifiche funzioni; l'Unione per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni, salvo il ricorso a convenzioni; l'Unione per l'esercizio facoltativo di tutte le funzioni dei Comuni), introducendo un limite temporale per le convenzioni e modificando in particolare la tipologia più stringente per renderla praticabile da parte di una platea più vasta di Comuni (non solo quelli con meno di 1000 abitanti ma anche Comuni fino a 5000 abitanti o 3000 se appartenenti a Comunità montane) e quindi avvicinandola alla seconda tipologia;
- il Capo II tratta dell'istituzione e della disciplina delle città metropolitane prevedendo all'articolo 2 la disciplina generale delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con disposizioni relative al territorio metropolitano, alla disciplina del patto di stabilità, nonché in generale agli organi (il sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano, la Conferenza metropolitana) e ai contenuti dello Statuto, tra i quali va segnalata la possibilità di costituire articolazioni interne alle città con organismi di coordinamento;
 - all'articolo 3 si prevede una speciale procedura per assicurare un avvio celere delle città metropolitane. Sostanzialmente si prevede: a) di costituire le città metropolitane del 1 gennaio 2014 con organi composti da membri di diritto (quindi senza necessità di elezioni), i quali provvedono innanzitutto a predisporre lo statuto (in parallelo alle prosecuzione delle attività da parte delle Province fino al 1 luglio 2014, data fino alla quale sono prorogati gli organi provinciali, ivi compresi i commissari; b) alla predetta data del 1 luglio 2014 le città metropolitane subentrano alle province omonime svolgendone le funzioni; se lo statuto in quel momento è approvato, le città assumono anche tutte le funzioni di cui all'articolo 9, se invece non è ancora approvato operano con le funzioni e con le regole della provincia adattate ai nuovi organi. Vi è una procedura speciale nel caso di gestioni commissariali;

- All'articolo 4 si dettano disposizioni relative al Sindaco metropolitano e al Consiglio metropolitano, introducendo, rispetto ad un assetto con soli membri di diritto(sindaci di comuni con più di 15000 abitanti, presidenti di unioni con più di 10.000 abitanti, salvo fase transitoria), la facoltà di ricorrere ad altro assetto istituzionale che prevede elezioni di secondo grado (si prevede anche una possibilità di ricorrere ad elezioni con suffragio universale, ma esclusivamente, dopo l'approvazione della relativa legge elettorale e a decorrere dalla scadenza di un triennio dalla data di costituzione delle città metropolitane). Si prevede che gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente la Conferenza metropolitana siano a titolo gratuito. Si dispongono quindi, agli articoli 5 e 6 le procedure elettorali nel caso alternativo previsto all'articolo 4, con l'utilizzo di un sistema di voto ponderato che da un lato neutralizza il maggior numero dei consiglieri dei comuni grandi, dall'altra invece assegna un valore finale che è proporzionale alla popolazione del comune che si rappresenta
- Negli articoli 7 e 8 sono disciplinati le funzioni del Vicesindaco e delle Conferenze metropolitane.
- L'articolo 9 detta le funzioni delle città metropolitane che evidenziano la novità di tale figura istituzionale, proiettata verso un' indirizzo strategico del territorio, un' attenta pianificazione territoriale generale, che riguarda anche la rete delle infrastrutture e dei servizi, la promozione dello sviluppo globale del medesimo territorio.
- L'articolo 10 prevede il trasferimento alla città metropolitana del patrimonio e delle risorse umane e strumentali delle Province.
- Per quanto riguarda le province (Capo III), in attesa della riforma costituzionale che potrebbe prevederne l'abolizione, si provvede ad un riordino finalizzato a costituire un ente di area vasta, governato sostanzialmente dai rappresentanti dei Comuni, mantenendo un numero limitato di funzioni amministrative proprie. Pertanto all'articolo 12 non è più prevista tra gli organi la Giunta provinciale; il Presidente della Provincia è un sindaco in carica eletto, con un sistema di voto ponderato, dall'Assemblea dei sindaci (che a sua volta rappresenta un organo della Provincia stessa); il Consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dal presidente delle unioni di comuni del territorio con più di 10000 abitanti, salvo fase transitoria. (è prevista una ipotesi alternativa con elezione dei consiglieri da parte dell'assemblea dei sindaci). La trasformazione delle province si avvia entro venti giorni dalla data di proclamazione dei sindaci eletti nelle prossime tornate amministrative con l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio; successivamente sono approvate le modifiche statutarie.
- L'articolo 14 prevede la gratuità degli incarichi provinciali e la decadenza dagli incarichi per chi cessa il mandato da sindaco.
- Nell'articolo 15 si individuano le limitate funzioni mantenute in capo alla provincia, nonché le procedure per il trasferimento delle altre funzioni ai Comuni e loro unioni. Le regioni, con propria legge, per ragioni di sussidiarietà possono assumere direttamente alcune funzioni.

- Nel Capo IV sono dettate disposizioni speciali per la Città metropolitana di Roma capitale, prevedendo che a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune di Roma capitale (data la sua estensione e la numerosità della popolazione) assuma anche la natura giuridica e le funzioni di città metropolitana, nonché si introduce una procedura per l'adesione alla predetta città di comuni limitrofi, nonché per la divisione di patrimonio e risorse umane e strumentali tra la Provincia di Roma e la città metropolitana. In particolare si prevede, come norma a regime, che, fino all'eventuale adesione di ulteriori comuni, oltre Roma, alla città metropolitana, il sindaco di Roma assume le funzioni di sindaco metropolitano e l'Assemblea capitolina assume le funzioni del consiglio e della conferenza metropolitana; si applicano per il resto le altre disposizioni sulle città metropolitane
- Nel capo V sono dettate norme sulle unioni di Comuni per individuare alcune regole generali alle quali le tre tipologie di unioni di Comuni devono adeguarsi. Esse riguardano gli organi (la Giunta è soppressa), la potestà statutaria e regolamentare, la gratuità delle cariche. Vi sono poi (art.22) disposizioni di incentivazione per le fusioni e per le unioni dei Comuni e quindi la norma recante abrogazioni e disposizioni finali.

Relazione tecnica

Con riferimento agli effetti economico-finanziari determinati dal presente provvedimento va evidenziato che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le Città metropolitane, costituite dal 1 gennaio 2014, subentrano alle Province omonime nello svolgimento delle funzioni già facenti capo alle stesse, con il trasferimento alla Città metropolitana del patrimonio e delle risorse umane e strumentali delle Province. Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive e specifiche delle Città metropolitane è previsto che il loro esercizio avviene comunque a valere sulle risorse trasferite e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (si tratta per lo più di funzioni programmatorie e di indirizzo e non operative). Inoltre gli organi della Città metropolitana saranno composti da membri di diritto che operano a titolo gratuito.

Qualora la Provincia omonima resti in funzione con il territorio corrispondente a quello ove insistono i Comuni ricompresi nell'area della Città metropolitana e tra loro confinanti i quali, con atto deliberativo del rispettivo Consiglio comunale adottato a maggioranza assoluta dei componenti, abbiano chiesto di non far parte della rispettiva Città metropolitana, sono ripartite tra la Provincia e la Città metropolitana i patrimoni e le risorse umane e strumentali, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica così come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g).

Si chiarisce che le province cui subentra totalmente la città metropolitana sono soppresse

Le eventuali elezioni disciplinate dal presente provvedimento vanno espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene poi alle Province, in attesa di un riordino a livello costituzionale delle stesse, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri in quanto il presente provvedimento è finalizzato a riordinarne l'attuale assetto allo scopo di costituire un Ente di area vasta che opera per l'integrazione delle attività dei Comuni ad opera sostanzialmente dei rappresentanti dei Comuni stessi, mantenendo un numero limitato di funzioni amministrative proprie; tale previsione consentirà, nel lungo periodo, una consequenziale riduzione di spesa. Viene prevista altresì la gratuità degli incarichi di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale. Inoltre, qualora Regioni e Comuni deleghino alle Province compiti di gestione in determinati ambiti di attività ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione, dovranno, previa intesa con le medesime, prevedere l'assegnazione di idonee risorse finanziarie e strumentali.

Ulteriore contenimento dei costi si può ravvisare nella previsione che stabilisce il divieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

In merito alle Unioni di Comuni vi è una riduzione della spesa in quanto non è più prevista, tra gli organi dell'Unione, la Giunta nonché, tutte le cariche dell'Unione sono a titolo gratuito.

Per quanto attiene ad incentivi per la costituzione di Unioni di Comuni e per la fusione di Comuni è previsto che tali agevolazioni avvengano assicurando l'invarianza dei saldi relativi al complesso degli enti locali.

La costituzione di un numero maggiore di Unioni di Comuni e di fusioni di Comuni potrà comportare, nel lungo periodo, una riduzione di spesa dovuta alle economie di scala nell' erogazione di servizi .